

Accoglimento totale del 22/11/2021
Repert. n. 1163/2021 del 22/11/2021

Né è comunemente considerata sufficiente l'allegazione e/o la prova della mera pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (Trib. Cagliari, 25.10.2020 in Riv. Giur. Sarda, 2002, 369; Trib. Alessandria, 20.10.2020, in BBTC, 2001, II, 571).

Conseguentemente, va esclusa la legittimazione alla effettuazione della segnalazione della sofferenza.

Il reclamo deve pertanto essere accolto.

Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Tali spese sono liquidate in applicazione delle tabelle allegate al DM 55/2014 in relazione ai "Procedimenti cautelari", scaglione di valore da euro 5200 ad euro 26000 (valore indeterminabile modesto), fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, misura media per tutte tranne che per la fase di trattazione per la quale è ritenuta congrua la misura minima (non essendo stata svolta istruttoria orale o tecnica).

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, nella composizione collegiale specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, domanda, azione, eccezione, deduzione e difesa, provvede come segue:

- in accoglimento del reclamo, ordina a di provvedere alla cancellazione della segnalazione del nominativo della ricorrente dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia e da qualsiasi altra banca dati;
- **CONDANNA** le parti reclamate, in solido tra loro, a rifondere a parte reclamante le spese del presente procedimento per reclamo che liquida in **Euro 2.993,00** per compenso, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso, oltre I.V.A e C.N.P.A come per legge con distrazione a favore degli avvocati-procuratori della parte ricorrente-reclamante, dichiaratisi antistatari;
- **CONDANNA** le parti reclamate, in solido tra loro, a rifondere a parte reclamante le spese del procedimento cautelare di primo grado che liquida in **Euro 2.993,00** per compenso, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso, oltre I.V.A e C.N.P.A come per legge con distrazione a favore degli avvocati-procuratori della parte ricorrente-reclamante, dichiaratisi antistatari.

Così deciso il giorno **03/11/2021** nella camera di consiglio del Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, nella composizione collegiale specificata in epigrafe.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Il Giudice estensore
Dr. Alessandro Pellegri

Il Presidente
Dr. Domenico Provenzano

TRIBUNALE DI MASSA.
depositato in cancelleria il 2

22 NOV. 2021

Il Cancelliere
Don. Massimiliano Gasperini